



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. 1449

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 "Disciplina dell'attività commerciale" - Sezione VII - orari di vendita. Individuazione dei comuni a economia turistica e definizione dei parametri per l'individuazione dei comuni ad alta o media attrazione commerciale.

Il giorno **01 Luglio 2011** ad ore **10:05** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

	PRESIDENTE	LORENZO DELLAI
Presenti:	VICE PRESIDENTE ASSESSORI	ALBERTO PACHER MARTA DALMASO MAURO GILMOZZI TIZIANO MELLARINI ALESSANDRO OLIVI UGO ROSSI
Assenti:		LIA GIOVANAZZI BELTRAMI FRANCO PANIZZA
Assiste:	LA DIRIGENTE	PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

L'articolo 22 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 "Disciplina dell'attività commerciale" dispone testualmente:

- "1. La Giunta provinciale, sentite le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, definisce con deliberazione le caratteristiche per l'individuazione dei comuni a economia turistica e attribuisce la relativa qualificazione. La qualificazione può essere limitata a determinati periodi dell'anno e a singole località o frazioni del territorio comunale.*
- 2. La Giunta provinciale stabilisce con deliberazione i parametri per l'individuazione dei comuni ad alta o media attrazione commerciale, tenendo conto anche della consistenza della superficie di vendita al dettaglio complessivamente attivata sul territorio comunale e del grado di consolidata attrattività commerciale esercitata.*
- 3. I comuni, sulla base dei parametri previsti dal comma 2, possono attribuire al proprio comune la qualificazione di comune ad alta o media attrazione commerciale; la qualificazione è attribuita con deliberazione del consiglio comunale, sentite le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, e indica i periodi, comunque non superiori rispettivamente a nove e sette mesi, e gli ambiti del territorio comunale, eventualmente diversificati per località, frazioni e luoghi storici del commercio, nei quali si applica la disciplina degli orari di vendita e di chiusura degli articoli 23 e 24. A seguito dell'attribuzione della qualificazione, i comuni interessati effettuano una valutazione dei servizi di conciliazione famiglia - lavoro resi per il rispettivo territorio, per verificarne la congruità per far fronte ai nuovi bisogni dei lavoratori. Ove necessario i comuni promuovono il potenziamento di questi servizi coinvolgendo anche le imprese e gli altri enti competenti a renderli".*

Si sottolinea, in via preliminare, che con la presente deliberazione i comuni del Trentino vengono qualificati ad economia turistica con esclusivo riferimento alla facoltà (e non obbligo) da parte dei soggetti titolari degli esercizi commerciali di avvalersi o meno della possibilità di apertura nei giorni domenicali e festivi compresi nel periodo considerato di particolare interesse turistico.

La qualifica di comune turistico ai soli fini commerciali non influisce pertanto in alcun modo su profili, aspettative o potenzialità turistiche che i singoli territori possono in ogni modo esprimere per valorizzare la propria vocazione di accoglienza all'ospite.

In particolare, nessuna penalizzazione deriva dal presente provvedimento rispetto a possibili incentivi economici o agevolazioni previsti da leggi provinciali finalizzati a sostenere progetti, iniziative, investimenti sia pubblici che privati di sviluppo turistico.

Articolo 22, comma 1 - individuazione dei comuni a economia turistica.

In relazione all'individuazione dei comuni ad economia turistica e del relativo periodo nel quale si applica la disciplina degli orari di vendita e di chiusura e in considerazione dell'assoluta rilevanza, anche in termini economici, che il fenomeno turistico rappresenta per la nostra Provincia, si propone di classificare quali turistici estivi tutti i comuni della provincia di Trento, con esclusione di quelli ai quali verrà attribuito, attraverso una deliberazione del Consiglio comunale, la qualificazione di comune ad alta o media attrazione commerciale.

La rilevanza del turismo emerge chiaramente da pochi ma incontrovertibili dati. Il sistema ricettivo provinciale può contare su oltre 1.500 esercizi alberghieri, 1.200 esercizi complementari, 25.000 alloggi privati e 45.000 seconde case, per un totale di circa 479.000 posti letto. Non considerando gli alloggi privati e le seconde case (per ragioni di confrontabilità con il resto del territorio nazionale), la provincia di Trento dispone di poco meno di 31 posti letto a destinazione turistica ogni 100 residenti e risulta terza nella graduatoria nazionale.

Dal punto di vista del movimento turistico, il Trentino può contare negli ultimi anni su circa 29 milioni di presenze nel complesso delle strutture ricettive. Non considerando anche in questo caso gli alloggi privati e le seconde case, in Trentino si registrano nel corso di un anno circa 29 presenze per residente, valore tra i più alti nelle regioni alpine.

Per quanto riguarda la rilevanza economica del fenomeno turistico, in provincia di Trento il valore aggiunto creato dal settore "alberghi e ristoranti" (considerando quindi solo una parte del sistema che direttamente e indirettamente è coinvolto) rappresenta circa il 7% del valore aggiunto totale, simile al valore fatto registrare dalla Valle d'Aosta e inferiore solo a quello della provincia di Bolzano.

Sono stati poi presi in considerazione i comuni nei quali si registra una forte e consolidata presenza turistica distribuita su tutto l'arco dell'anno, dovuta a tendenze sempre più marcate da parte della clientela di destagionalizzare le proprie vacanze. Tale nuovo fenomeno, non solo turistico ma in alcune zone legato anche a sempre più interessanti presenze congressuali e fieristiche, va assecondato e favorito al fine di offrire servizi integrati a coloro che, per turismo, lavoro o altro, frequentano il nostro territorio.

A tale scopo, premesso che sono stati considerati i dati relativi ad una media triennale del periodo 2007 - 2009 (eliminando così eventuali valori anomali relativi ad un solo anno) e che sono state considerate solo le strutture ricettive alberghiere e complementari per le quali esiste una rilevazione statistica continua della consistenza e del movimento, sono stati individuati tre indicatori che tengono conto del valore assoluto delle presenze turistiche, del rapporto fra le presenze turistiche e la popolazione e del rapporto tra i posti letto e la popolazione residente; sono stati definiti turistici quei comuni che presentano un valore superiore al valore medio per almeno uno dei parametri di turisticità considerati.

In particolare:

- a) presenze totali: per quantificare l'entità assoluta del fenomeno turistico;
- b) posti letto per 100 abitanti: per avere una misura relativa (rispetto alla popolazione residente) della capacità ricettiva del comune;
- c) presenze per abitante: per avere una misura dell'effettivo peso della componente turistica rispetto alla popolazione residente; è una misura della capacità di attrarre consumi turistici.

Ogni indicatore è stato standardizzato, dividendo il valore assunto dall'indicatore per il valore massimo rilevato.

I parametri statistici offrono un quadro generale oggettivo e ben definito che presenta tuttavia alcuni elementi di discontinuità e disomogeneità anche fra comuni territorialmente contigui e in particolare fra i vari comuni all'interno della stessa Comunità. Si ritiene pertanto di introdurre alcuni correttivi al fine di assicurare una maggiore omogeneità agli ambiti con prevalente vocazione turistica.

In particolare:

- si considerano turistici anche quei comuni individuati con deliberazione della Giunta provinciale n. 3015 del 30 dicembre 2005 avente ad oggetto: "Articolo 18 sexies della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, come introdotto con l'articolo 5 della legge provinciale 11 novembre 2005, n. 16, recante "*Disciplina degli alloggi destinati a residenza*". *Individuazione dei comuni che presentano una consistenza di alloggi per il tempo libero e vacanze ritenuta rilevante ai fini della tutela paesaggistico-ambientale del territorio comunale e delle effettive necessità abitative e socio-economiche della popolazione, anche con riferimento a specifiche aree del territorio comunale, nonché determinazione per i medesimi comuni del dimensionamento massimo degli interventi destinati ad alloggi per il tempo libero e vacanze rispetto agli alloggi destinati a residenza ordinaria. – prot. 592/05L*"; questi comuni, nei quali è più rilevante la pressione turistica, sono stati individuati al fine di stabilire il dimensionamento massimo degli interventi destinati ad alloggi per il tempo libero e vacanze rispetto alla residenza ordinaria. Quali indicatori di selezione sono stati utilizzati, fra gli altri, le presenze alberghiere ed extralberghiere sui residenti con un peso significativo poi attribuito alla componente turistica;
- si considerano infine turistici quei comuni appartenenti ad una Comunità nella quale la maggioranza dei comuni abbia le caratteristiche riportate ai punti precedenti per essere classificato quale turistico.

Articolo 22, comma 2 - parametri per l'individuazione dei comuni ad alta o media attrazione commerciale.

Alcuni comuni della Provincia, per la loro posizione e per la presenza consolidata di strutture commerciali in grado di esercitare un ruolo di attrazione commerciale che si estende non solo nei confronti dei territori limitrofi ma anche delle province confinanti, assumono un'importante funzione di attrattori di flussi commerciali e di freno all'evasione locale intercettando una clientela commerciale

(sia locale che extraprovinciale) abituata ed interessata alla mobilità, che altrimenti si sposterebbe molto facilmente verso altri "mercati".

Per stabilire i parametri per l'individuazione dei comuni ad alta o media attrazione commerciale si considerano sia la consistenza della superficie di vendita al dettaglio sia la realtà demografica del Comune che determinano il grado di attrattività del comune stesso.

Posto che, dai dati raccolti direttamente presso i comuni, si è stabilita una media provinciale della consistenza di superficie di vendita al dettaglio complessivamente attivata sull'intero territorio provinciale pari a mq. 1.995 ogni 1.000 abitanti, potranno classificarsi:

- a) ad alta attrazione commerciale quei comuni con una consistenza di superficie di vendita al dettaglio attivata sul territorio comunale superiore alla media provinciale e con popolazione residente superiore a 9.000 abitanti e posti letto per abitante inferiore alla media provinciale;
- b) a media attrazione commerciale quei comuni con una consistenza di superficie di vendita al dettaglio attivata sul territorio comunale superiore alla media provinciale e con popolazione residente compresa fra i 5.000 e i 9.000 abitanti e posti letto per abitante inferiore alla media provinciale.

I Comuni che potenzialmente, secondo le indagini condotte sui dati acquisiti dai comuni, potranno classificarsi ad alta o media attrazione commerciale, sono stati preventivamente esclusi dalle elaborazioni effettuate ai fini dell'individuazione dei comuni ad economia turistica.

Si evidenzia, infine, che l'articolo 22, comma 1, della legge provinciale n. 17 del 2010 stabilisce che la qualificazione ad economia turistica "*può essere limitata a determinati periodi dell'anno e a singole località o frazioni del territorio comunale*". A tal fine si ritiene opportuno affidare direttamente ai Comuni il compito di individuare e proporre le porzioni del territorio comunale con i relativi periodi dell'anno che, per particolari e motivate esigenze di diversificazione dell'offerta turistica, necessitano di periodi più ampi di apertura domenicale e festiva degli esercizi commerciali; può essere il caso, evidentemente, dei comuni individuati ad economia turistica estiva o dei comuni che andranno a classificarsi ad alta o media attrazione commerciale i quali potranno motivatamente segnalare alla Giunta provinciale specifiche realtà che richiedono una particolare e più prolungata facoltà di apertura degli esercizi commerciali.

Secondo quanto disposto dall'articolo 22, comma 1, e dall'articolo 71, comma 6, della legge provinciale n. 17 del 2010, con nota dell'Assessore all'Industria, Artigianato e Commercio prot. n. 207553 del 5 aprile 2011 è stato richiesto il parere delle organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti nonché il parere del Consiglio delle Autonomie locali che si è espresso nella seduta del 11 maggio 2011.

Da parte degli Enti e Associazioni consultati sono pervenute proposte e osservazioni utili per un generale miglioramento del provvedimento e pertanto

vengono accolte e integrate nel testo le richieste che contribuiscono a costruire una proposta più omogenea e maggiormente aderente alle peculiarità territoriali.

Secondo quanto disposto dall'art. 71, comma 6, della legge provinciale n. 17 del 2010, la proposta di deliberazione è stata inviata alla competente commissione del Consiglio provinciale che ha espresso il proprio parere nella seduta del 29 giugno 2011.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
 - vista la legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 "Disciplina dell'attività commerciale" e, in particolare, la Sezione VII – orari di vendita (articoli 22, 23, 24, 25, 26 e 27) e gli articoli 71, comma 6, e 76, comma 2;
 - visti gli altri atti citati in premessa;
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di attribuire, nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre di ogni anno civile, la qualificazione di comuni a economia turistica a tutti i comuni della provincia di Trento (ad eccezione di quelli che saranno individuati ad alta e media attrazione commerciale);
2. di attribuire la qualificazione di comuni turistici annuali ai comuni della provincia di Trento elencati nell'allegato I del presente provvedimento del quale ne costituisce parte integrante e sostanziale, evidenziando che, per i fini di cui all'articolo 23, comma 4, della legge provinciale n. 17 del 2010, il periodo estivo viene stabilito dal 1° giugno al 30 settembre di ogni anno civile;
3. di stabilire che, nel periodo dal 1° ottobre al 31 maggio, i comuni della provincia di Trento qualificati come comuni a economia turistica che non risultano ricompresi nell'elenco di cui all'allegato I del presente provvedimento, sono considerati comuni diversi da quelli ad economia turistica;
4. di stabilire che i comuni con una consistenza di superficie di vendita al dettaglio attivata sul territorio comunale superiore alla media provinciale (stabilita in mq. 1.995 per 1.000 abitanti) e con popolazione residente superiore a 9.000 abitanti e con posti letto per abitante inferiore alla media provinciale possono attribuire al proprio comune la qualificazione di comune ad alta attrazione commerciale, eventualmente anche in modo diversificato per località, frazioni o luoghi storici del commercio;
5. di stabilire che i comuni con una consistenza di superficie di vendita al dettaglio attivata sul territorio comunale superiore alla media provinciale (stabilita in mq.

1.995 per 1.000 abitanti) e con popolazione residente compresa fra i 5.000 e i 9.000 abitanti e con posti letto per abitante inferiore alla media provinciale possono attribuire al proprio comune la qualificazione di comune a media attrazione commerciale, eventualmente anche in modo diversificato per località, frazioni o luoghi storici del commercio;

6. di rinviare a successivo provvedimento l'eventuale individuazione di singole località o frazioni del territorio comunale appartenenti ai comuni individuati ai sensi dei punti 1, 4 e 5 alle quali attribuire la qualificazione ad economia turistica, con l'indicazione del relativo periodo, previa motivata richiesta da parte dei comuni medesimi;
7. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino – Alto Adige.

LF

Allegato parte integrante

Individuazione dei comuni ad economia turistica annuale

Comune	Comunità di valle
CAPRIANA	1
CARANO	1
CASTELLO-MOLINA DI FIEMME	1
CAVALESE	1
DAIANO	1
PANCHIA'	1
PREDAZZO	1
TESERO	1
VALFLORIANA	1
VARENA	1
ZIANO DI FIEMME	1

CANAL SAN BOVO	2
FIERA DI PRIMIERO	2
IMER	2
MEZZANO	2
SAGRON MIS	2
SIROR	2
TONADICO	2
TRANSACQUA	2

BIENO	3
CASTELLO TESINO	3
CINTE TESINO	3
PIEVE TESINO	3

BASELGA DI PINE'	4
BEDOLLO	4
CALCERANICA AL LAGO	4
CALDONAZZO	4
LEVICO TERME	4
PALU' DEL FERSINA	4
TENNA	4
VATTARO	4
VIGNOLA-FALESINA	4

Allegato parte integrante
ALLEGATO N. 1

AMBLAR	6
CAVARENO	6
COREDO	6
DON	6
FONDO	6
MALOSCO	6
ROMENO	6
RONZONE	6
RUFFRE'	6
SARNONICO	6
SFRUZ	6
SMARANO	6

CALDES	7
CAVIZZANA	7
COMMEZZADURA	7
CROVIANA	7
DIMARO	7
MALE'	7
MEZZANA	7
MONCLASSICO	7
OSSANA	7
PEIO	7
PELLIZZANO	7
RABBI	7
TERZOLAS	7
VERMIGLIO	7

BOCENAGO	8
BREGUZZO	8
CADERZONE	8
CARISOLO	8
COMANO TERME	8
DAONE	8
DARE'	8
GIUSTINO	8
MASSIMENO	8
PELUGO	8
PINZOLO	8
RAGOLI	8
SAN LORENZO IN BANALE	8
SPIAZZO	8
STENICO	8
STREMBO	8
VIGO RENDENA	8
VILLA RENDENA	8

Allegato parte integrante
ALLEGATO N. 1

ARCO	9
DRENA	9
DRO	9
LEDRO	9
NAGO-TORBOLE	9
RIVA DEL GARDA	9
TENNO	9

BRENTONICO	10
RONZO-CHIENIS	10

CAMPITELLO DI FASSA	11
CANAZEI	11
MAZZIN	11
MOENA	11
POZZA DI FASSA	11
SORAGA	11
VIGO DI FASSA	11

FOLGARIA	12
LAVARONE	12
LUSERNA	12

ANDALO	14
CAVEDAGO	14
FAI DELLA PAGANELLA	14
MOLVENO	14
SPORMAGGIORE	14

GARNIGA TERME	15
---------------	----